

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI CUNEO PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA GIURATA ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO CATASTALE DI BENE IMMOBILE DENOMINATO CASA ALPINA E TERRENI ANNESSI SITI IN SANT'ANNA DI VALDIERI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA

L'anno *duemilatredecim*, il giorno 3 del mese di *ottobre*, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, che si redige in duplice originale, fra -----
- la **PROVINCIA di Cuneo**, in persona del Responsabile del Settore Gestione Patrimonio, FRENI Dott. Fabrizio, come da determinazione Centro di Responsabilità Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali n. 3069 adottata dallo stesso, in data 01/10/2013;-----

-- **il geom. Parola Paolo**,-- iscritto al collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Asti al n. 1492 con studio in Località Rilate, 95 -14100 - ASTI (c.f. PRLPLA85D22A4790 - P.I. 01427450059) di seguito denominato più semplicemente l'incaricato od il tecnico;-----

-----premesse-----
che, con la determinazione citata, è stato disposto di conferire l'incarico per l'effettuazione delle operazioni tecniche riportate in seguito e riferite alla colonia Alpina di Sant'Anna di Valdieri e terreni annessi,-----

che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di prestazione d'opera, avente ad oggetto una prestazione d'opera sottoposta alle norme di cui al Capo II del Titolo III del Libro quinto del Codice Civile;-----

tutto ciò premesso e dedotto come parte sostanziale, la **Provincia di Cuneo** il Geom. Paolo Parola stipulano la presente convenzione afferente l'instaurazione e la disciplina di un rapporto di prestazione d'opera tra le parti. La Provincia, dunque, conferisce all'incaricato, che accetta, l'incarico avente ad oggetto le attività infra indicate, secondo la seguente disciplina:-----

ART. 1. Oggetto dell'incarico. 1 **il geom. Parola Paolo**,-- iscritto al collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Asti al n. 1492 con studio in Località Rilate, 95 -14100 - ASTI (c.f. PRLPLA85D22A4790 - P.I. 01427450059) si impegna ad assumere l'incarico descritto in epigrafe, affidato dalla Provincia di Cuneo. 2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi alle norme in materia vigenti. 3. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dai responsabili degli stessi.-----

ART. 2. Obblighi legali. 1. L'incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e ss. del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto, è obbligato all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico. 2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.-----

ART. 3. Descrizione delle prestazioni. 1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:

la redazione di perizia estimativa giurata dell'immobile citato con terreni annessi ed eventuale redazione (con presentazione presso l'Agenzia del Territorio) di aggiornamento catastale ove necessario (catasto terreni ed urbano)

ART. 4. Altre condizioni disciplinanti l'incarico. 1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare e a qualsiasi maggiorazione per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo. 2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla prestazione da eseguire. 3. Il tecnico incaricato si impegna a produrre n. 2 copie

di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie dello stesso e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi. 4. Ferma restando la proprietà intellettuale dell'elaborato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dello stesso. 4. L'incaricato è tenuto al segreto d'ufficio per le informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni (e, particolarmente, nell'espletamento dei compiti attribuiti) ed al rispetto delle regole dell'Ente per la tutela dei dati personali. Ai fini del presente incarico, l'incaricato è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 5. Variazioni, interruzioni, ordini informali. 1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto. 2. Nessuna variazione o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato. 3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. 4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

ART. 6. Durata dell'incarico. 1. L'incarico deve essere svolto per il tempo necessario alla consegna degli elaborati commissionati. 2. Gli elaborati, comunque, dovranno essere consegnati entro n. 45 giorni (entro comunque il 18 novembre 2013) dalla sottoscrizione del presente atto e, comunque, dalla consegna di tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.

ART. 7. Penali. 1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all'1 per mille dell'importo dei compensi stabiliti con il presente disciplinare, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 6; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione. 2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

ART. 8. Risoluzioni del contratto. 1. E' facoltà dell'Amministrazione risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 7 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata. 2. E' facoltà dell'Amministrazione risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta. 3. La risoluzione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 4. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere i danni per l'inadempimento, per procedere a nuovi incarichi.

ART. 9. Determinazione dei compensi. 1. Per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, è stabilito - tenuto conto delle Tariffe Professionali e delle disposizioni di cui al D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con L. n. 248 del 4 agosto 2006 - un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi

dell'articolo 2225 C.C., pari a presunti euro € **1.152,00** (I.V.A., oneri previdenziali, bolli e spese compresi e al lordo delle ritenute di legge).

2. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile. 3. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi. 4. Il rimborso spese deve essere determinato nella misura minima prevista dall'art. 3 del D.M. 4.4.2001 e ricompreso nel corrispettivo indicato al comma 1 del presente articolo.

ART. 10. Modalità di corresponsione dei compensi.

1. I pagamenti dei compensi, sia in acconto che a saldo, avverranno in conformità delle fatture datate; avverranno in conformità delle parcelle datate, firmate, nonché timbrate, dal professionista incaricato, indicanti: nome e cognome del professionista; indirizzo; codice fiscale; partita I.v.a.; gli estremi della comunicazione di affidamento incarico (ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000); la data di inizio e fine del periodo di riferimento dell'incarico svolto, precisando il giorno, mese e anno e il CIG.

2. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura.

3. I pagamenti saranno effettuati sul c.c. bancario con Cod. IBAN: **IT171060851030600000027257 - BANCA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI, intestato a Parola Paolo** conto che il professionista dichiara essere dedicato secondo il disposto dell'Art.3 - comma 1 - della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e s.m.i., in difetto o in caso di errata indicazione dei dati sopra indicati nessuna responsabilità può attribuirsi alla Provincia. Il professionista si riserva, in corso di esecuzione dei lavori, di comunicare ulteriori conti correnti dedicati su cui effettuare i pagamenti, ai sensi legge. Per pagamenti superiori a Euro 10.000,00= (Euro diecimila virgola zero) da effettuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni, la Provincia si atterrà alle disposizioni previste dal D.M. 18 Gennaio 2008 n.40. L'Affidatario assume gli obblighi di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n.136 e s.m.i.. In caso di inottemperanza incorrerà il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto. Si impegna ad ottemperare a quanto previsto dall'Art.3 - comma 8 - della Legge 136/2010 e s.m.i., in caso di subappalto e subcontratto. A tal fine prende atto che relativamente all'appalto oggetto del presente Contratto il C.I.G. è **ZF50B5A509**.

ART. 11. Conferimenti verbali. 1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione. 2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, a semplice richiesta dell'Amministrazione, per un numero di riunioni non superiore a 3.

ART. 12. Definizione di controversie, registrazione, disposizioni transitorie. 1. Per le controversie insorgenti, comunque, dal presente atto è letto quale foro competente quello di Cuneo. 2. Poiché le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'I.v.a., le parti contraenti convengono di sottoporle a registrazione solo in caso di uso. Le spese relative saranno a carico della parte che richiederà la registrazione dell'atto stesso. 3. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Il Dirigente del Settore Gestione Patrimonio

Il Tecnico incaricato

.....
Ai sensi dell'art. 1341 c.c., il sottoscritto approva specificamente, dopo averne preso conoscenza, le condizioni di cui agli artt. 4, 5, 7, 8, 10 e 12.

Cuneo, lì

Il Tecnico incaricato